

# Liquidazione per il 31/12?

## La società evita i tributi cdc

*Per non essere tenuti al pagamento del diritto annuale dell'anno 2016 le società di capitali debbono approvare il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2015 (in caso di approvazione tacita è il 90° giorno dalla data di iscrizione del bilancio finale, in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva). La domanda di cancellazione va presentata al registro imprese entro il 1° febbraio 2016. Lo prevede una nota Mise del 7 ottobre scorso recepita dalle varie camere di commercio. Le società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) in caso scioglimento senza liquidazione deliberato entro il 31 dicembre 2015 o approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2015 (in caso di approvazione tacita è il 60° giorno dalla data indicata nell'apposito modello; in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza attestata dal liquidatore sulla dichiarazione sostitutiva) debbono presentare la domanda di cancellazione entro il 1° febbraio 2016. Tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese e i soggetti Rea sono tenuti al versamento del diritto annuale a favore delle camere di commercio. Gli importi sono definiti per decreto del ministro dello sviluppo economico in base a una ripartizione tra soggetti che pagano in misura fissa e soggetti che pagano proporzionalmente al fatturato dell'esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti. Ai sensi dell'articolo 18, comma 10 della legge 580/93, è facoltà della singola camera deliberare una maggiorazione (fino a un massimo del 20% degli importi ministeriali) per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. Per i soggetti iscritti al registro delle imprese il diritto è dovuto per la sede legale e anche per ogni unità locale, rispettivamente alla/e camera/e di commercio di relativa iscrizione.*

**Marco Ottaviano**